



TRIBUNALE ORDINARIO di LODI

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Camilla Sommariva, in funzione di giudice del lavoro, alla udienza del 30/06/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 702/2015 R.G. promossa da:

FIORANI NATALINA, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVAIUOLO ANTONELLA, presso il cui studio in Milano, Via Volta n. 12 è elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

contro

TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (P.I. 07947601006);

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da ricorso;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22.10.2015, Fiorani Natalina ha chiesto che si accerti il suo diritto al pagamento, da parte della datrice di lavoro Team Service Soc. consortile a r.l., di euro 2.108,09, di cui euro 196,44 per incidenza T.f.r. a titolo di mancato guadagno per l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro part time a 12 ore. Team Service non si costituita ed è stata dichiarata contumace. Si riepilogano nei termini che seguono le circostanze provate dalle produzioni documentali.

- La ricorrente ha stipulato, in data 29.10.2010, contratto di



lavoro con Team Service, a tempo indeterminato e parziale di 15 ore settimanali, a seguito di passaggio diretto per subingresso in appalto di servizio di pulizia, con decorrenza dal'1.11.10 (doc. 1, 2). Nel contratto, non sono indicate le fasce orarie di svolgimento della prestazione lavorativa;

- solo in data 3.12.11, la datrice di lavoro ha determinato l'articolazione settimanale dell'orario di lavoro, comunque pari a 15 ore (doc. 3);

- nel processo verbale di conciliazione monocratica avanti la D.t.l di Lodi del 13.5.13 (doc. 4), Team Service si è nuovamente impegnata ad indicare il collocamento temporale dell'orario per sei lavoratrici, tra cui la Fiorani. Si è convenuto sul fatto che le "ore settimanali" della ricorrente fossero quindici.

La regolamentazione contrattuale dimostra - in mancanza di elementi contrari - che la prestazione lavorativa della Fiorani dovesse svolgersi secondo un orario di 15 ore settimanali. Tanto basta, a prescindere dal dettato dell'art. 33 C.c.n.l. di settore.

Ciò detto, parte ricorrente ha dedotto che, dal 1.10.2013 alla cessazione del rapporto di lavoro il 30.11.14, la datrice ha ridotto, per scelta unilaterale, l'orario di lavoro a 12 ore settimanali. La circostanza è comprovata dalle buste paga sub doc. 8.

Nel contratto a tempo parziale, il mutamento dell'orario di lavoro - e, quindi, anche la sua riduzione - è ammissibile in presenza di un accordo scritto tra le parti, dal quale si evinca il consenso del lavoratore, come si deduce dall'art. 3, commi 7 e 8 D.Lgs. n. 61/2000 vigente *ratione temporis*.

Non vi sono elementi per supporre che la lavoratrice abbia aderito alla riduzione dell'orario di lavoro. Attesa la contumacia di Team Service, alcun fatto impeditivo o modificativo è stato allegato.

Ne consegue l'illegittimità della condotta datoriale.

Ai fini della quantificazione del dovuto, può tenersi conto del conteggio fornito da parte ricorrente, in quanto analitico e verificabile : sono, quindi, dovuti euro 782,24 a titolo di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di orario di 12



ore settimanali, euro 121,85 a titolo di 13[^] mensilità, euro 129,90 quale 14[^] ed euro 196,44 per l'incidenza delle differenze sul T.f.r. Team service deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 1.230,43. Sulle somme così dovute vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23.10.2000 n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22, c. 36 L. n. 726/1994. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema (Cass., Sez. un., n. 38 del 29.1.2001) e maturano dalla data delle rispettive scadenze e sino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base agli importi minimi di cui al D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Cavaiuolo, che si è dichiarata antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna Team Service Società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Natalina Fiorani la somma di euro 1.230,43 (di cui euro 196,44 a titolo di T.f.r.), con gli interessi legali sul capitale da rivalutarsi anno per anno dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 980,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. Antonella Cavaiuolo.

Lodi, 30/06/2016.

Il Giudice
Camilla Sommariva

